

**NOTA INFORMATIVA SUL REGIME FORFETTARIO A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

PREMESSA

La Legge 190/2014, che ha introdotto le regole del **regime forfettario**, è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018).

Tale regime si caratterizza principalmente per l'esonero dall'applicazione dell'Iva e dall'applicazione della ritenuta d'acconto sui ricavi e compensi percepiti e su quelli erogati. I soggetti forfettari non sono tenuti neanche al pagamento della ritenuta d'acconto a terzi professionisti che abbiano prestato loro servizi e sono esclusi dagli obblighi inerenti la fatturazione elettronica.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019.

1) Requisiti di accesso:

E' prevista un'unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, per lo svolgimento di attività artistica, di impresa e di lavoro autonomo e professionale svolta in forma individuale (non sono quindi ammesse al regime forfettario le società e gli altri soggetti collettivi). Potranno usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. Vengono eliminate, inoltre, le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

- aver sostenuto spese per lavoro dipendente (è stato totalmente eliminato il limite di 5.000 euro di spese sostenibili durante l'anno per lavoratori alle proprie dipendenze);
- costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro.

2) Cause di esclusione:

Non si potrà applicare il Regime forfettario 2019:

- se la propria attività è già soggetta a un Regime speciale ai fini Iva (come per esempio nel caso dei settori agricolo e ittico);
- se, in via esclusiva o prevalente, si effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- per gli esercenti attività d'impresa che risultino **contemporaneamente** soci di: società di persone, associazioni, imprese familiari;
- non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- Non possono applicare il Regime forfettario 2019 i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati e che esercitano attività d'impresa o professionale, prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. I redditi da pensione, sono considerati redditi di lavoro dipendente, pertanto saranno soggetti alle stesse loro regole e limitazioni. L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle false partite IVA che mascherano in realtà rapporti di lavoro dipendente.

3) Incassi annuali e tassazione:

Fino al 2018, per poter aderire al Regime forfettario, si dovevano rispettare i limiti di incassi previsti per la propria tipologia di attività in base ai codici ATECO (dai 30.000 ai 50.000 euro).

Nella nuova formulazione questo limite rimarrà in vigore, ma sarà uguale per tutte le tipologie di attività e sarà di 65.000 euro.

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Dal reddito imponibile, così determinato, andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata), la cosiddetta **flat tax**. Da 2020, il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro e l'imposta sostitutiva dovuta sarà pari al **20%** per lo scaglione di reddito compreso tra 65.001 e 100.000 euro, ma in tal caso non sarà previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica stabilito per legge già ad oggi per tutti i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario.

Si ricorda che nel regime forfettario si applica semplicemente il coefficiente di redditività agli incassi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa. In alcuni casi, se si rispettano determinate caratteristiche, l'aliquota del 15% può essere ridotta **al 5%** per i primi 5 anni in cui si inizia un'attività con Partita Iva.

La scelta di utilizzare il Regime forfettario non può essere retroattiva e, pertanto, per l'attività svolta nel 2018 dovrà applicare le regole del Regime contabile che ha adottato durante l'anno.

Prima di decidere se avvalersi o meno del Regime forfettario, va fatta un'attenta riflessione valutando:

- Se le spese sostenute effettivamente durante l'attività sono pari, inferiori o superiori a quelle calcolate attraverso il coefficiente di redditività;
- Se si hanno spese aggiuntive o carichi familiari che si potrebbero dedurre/detrarre per la determinazione dell'imposta da pagare.

Se le spese legate allo svolgimento dell'attività professionale sono inferiori o pressoché uguali a quelle previste dal coefficiente di redditività, probabilmente risulterà conveniente applicare questo tipo di tassazione. Qualora invece le spese siano superiori a quelle previste dal coefficiente di redditività, probabilmente non sarà conveniente l'applicazione della Flat Tax 2019, in quanto la parte di spese effettivamente sostenute, non compresa nelle spese forfettarie, non potrà essere dedotta dal reddito imponibile.

Roma li, 04/01/2019

Studio Sanguigni